



*Termine di referendum: 17 gennaio 2019*

---

## **Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)**

### **Modifica del 28 settembre 2018**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 2018<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 13 ottobre 1965<sup>2</sup> sull'imposta preventiva è modificata come segue:

#### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Nell'articolo 5 capoverso 1<sup>bis</sup> «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)».*

<sup>2</sup> *In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».*

<sup>3</sup> *Nell'articolo 5 capoverso 1 lettera f «legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta» è sostituito con «LIFD».*

*Art. 5 cpv. 1 lett. e*

*Abrogata*

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'obbligazione fiscale è soddisfatta con:

- a. il pagamento dell'imposta (art. 12–18); o
- b. la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20a).

<sup>1</sup> FF 2018 1951

<sup>2</sup> RS 642.21

*Art. 16 cpv. 2<sup>bis</sup> lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:

a<sup>bis</sup>. l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o

*Art. 20 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nei casi di cui all'articolo 16 capoverso <sup>2bis</sup> lettere a e b, la procedura di notifica è ammessa anche se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l'esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente.

*Art. 20a*

3. Vincite in natura ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite

<sup>1</sup> Per le vincite in natura ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i–i<sup>ter</sup> LIFD<sup>3</sup> nonché per le vincite in natura alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD, l'organizzatore è tenuto a soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile.

<sup>2</sup> La notifica deve essere fatta all'AFC per iscritto nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita. Alla notifica deve essere allegato un certificato di domicilio del vincitore.

<sup>3</sup> L'AFC inoltra la notifica all'autorità fiscale del Cantone di domicilio del vincitore.

<sup>4</sup> La procedura di notifica è ammessa anche nel caso in cui la notifica non venga fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita.

*Art. 23*

b. Perdita del diritto

<sup>1</sup> Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall'imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.

<sup>2</sup> Il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d'imposta per negligenza e se, nell'ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di recupero d'imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:

- a. sono indicati in una dichiarazione successiva; o
- b. sono computati nel reddito o nella sostanza dall'autorità fiscale sulla base di propri accertamenti.

*Art. 38 cpv. 3*

<sup>3</sup> La notifica nell'ambito della procedura di cui all'articolo 20a capoverso 1 va fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della prestazione imponibile allegando i giustificativi e il certificato di domicilio del vincitore.

*Art. 40 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le costatazioni fatte in occasione d'un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 1934<sup>4</sup> sulle banche, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l'applicazione dell'imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.

*Art. 64 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque:

- a. non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale;
- b. contravviene a una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza d'esecuzione o alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
- c. non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d'esecuzione per gli atti di cui all'articolo 20 capoverso 3;
- d. non rispetta il termine di cui all'articolo 20a capoverso 2.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 70d*

VI. Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

<sup>1</sup> L'articolo 23 capoverso 2 si applica alle pretese sorte a partire dal 1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell'imposta preventiva non è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato.

## II

La legge federale del 27 giugno 1973<sup>5</sup> sulle tasse di bollo è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1 lett. f*

*Abrogata*

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Qualora il 31 gennaio 2019 risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. gli articoli 11 capoverso 1, 16 capoverso 2<sup>bis</sup> lettera a<sup>bis</sup>, 20a, 38 capoverso 3 e 64 capoverso 1 lettera d entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019 se la legge federale del 29 settembre 2017<sup>6</sup> sui giochi in denaro entra in vigore a tale data;
- b. le altre disposizioni entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>3</sup> In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

Il presidente: Dominique de Buman  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 ottobre 2018<sup>7</sup>

Termine di referendum: 17 gennaio 2019

<sup>5</sup> RS **641.10**

<sup>6</sup> RS ...; FF **2017** 5333

<sup>7</sup> FF **2018** 5121